

# Rapporto del Garante

art.38 L.R. Toscana del 10 novembre 2014 n.65

## **1 –Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione nella formazione degli strumenti urbanistici**

Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha la funzione di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza del Comune ai sensi della Legge Regionale 10.11.2014, n. 65, "Norme per il governo del territorio" e s.m.i..

L'attività di informazione e partecipazione che il Garante assicura contribuisce a definire i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, rendendo così partecipi i cittadini delle scelte di governo del territorio ossia delle politiche che determinano quali siano gli usi e le trasformazioni ammissibili del territorio, nel rispetto degli interessi collettivi e della sostenibilità.

I risultati che derivano dalle attività di partecipazione messe in campo sono valutati nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, motivando anche le determinazioni conseguenti da assumere.

Il Garante dell'Informazione e della partecipazione deve rendere l'informazione tempestiva e comprensibile, garantire la partecipazione dei cittadini e accoglierne proposte e contributi di idee; esso svolge le seguenti specifiche funzioni:

- 1 – concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione, il livello di partecipazione e le attività di informazione da assicurare ai cittadini singoli e associati e a tutti i soggetti interessati, in merito al procedimento da attivare in funzione della diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio;
- 2 – assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale;
- 3 – è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L. R. n. 65/2014 redatto dal responsabile del procedimento, a cui dà attuazione al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti;
- 4 – redige il Rapporto del Garante, di cui all'articolo 38, comma 2 della L.R. n.65/2014, ossia il presente documento, che illustra l'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'atto di avvio e i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali in-

dicati nel regolamento regionale e nelle linee guida; tale rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti e costituisce il contributo per l'amministrazione procedete ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivate assunte;

5 – promuove le attività di informazione sul procedimento a seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della L.R. n. 65/2014.

6 – pubblica nella propria pagina del sito web istituzionale, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio, anche a mezzo di specifici comunicati:

- Il programma delle attività di informazione e partecipazione;
- Il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
- Il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
- La deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

7 – si occupa della trasmissione obbligatoria al Garante regionale del programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento, del rapporto finale allegato all'atto di adozione e della deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento e di ogni altra comunicazione prevista dalla normativa.

8 – nei casi in cui è prevista la partecipazione anche per la Valutazione ambientale Strategica dei piani (L.R. n. 10/2010), il Garante, insieme al responsabile del procedimento, individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla L.R. n.65/2014 e al regolamento regionale.

Per ogni atto di pianificazione devono essere garantiti i livelli minimi di partecipazione individuati nelle Linee guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 16 ottobre 2017.

Il Comune di Bagni di Lucca ha approvato il proprio "Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione" con Delibera di C.C. n. 65 del 29/11/2019, ai sensi della vigente normativa. L'art. 3 del suddetto Regolamento Comunale stabilisce che la nomina del Garante è preceduta da delibera di Giunta comunale quale Atto di indirizzo e che avviene tramite determina del Responsabile dell'Area Tecnica.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 03/04/2025e successiva Determina del Responsabile Area Tecnica n. 180 del 07/04/2025, è stata incaricato del ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione per la redazione delle varianti al Piano Operativo la dott.ssa Nardini Amelia, Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente.

La pagina del garante per il procedimento di formazione delle varianti del Piano Operativo è raggiungibile dal sito istituzionale del Comune alla pagina

<https://www.comune.bagnidilucca.lu.it/?art=10643>

## 2 –La Normativa di riferimento

La specifica disciplina regolamentare e attuativa per l'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti urbanistici è contenuta nei seguenti articoli e atti:

- Artt. 36-37-38-39-40, L.R. 10 novembre 2014, n.65, “Norme per il governo del territorio”;
- D.P.G.R. n.4/R del 14 febbraio 2017 “Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione”;
- D.G.R. n.1112 del 16 ottobre 2017 “Linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'art.36 c.5, della L.R. 65/2014 e dell'art.17 del regolamento 4/R/2017”;
- “Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione” approvato con Delibera di C.C. n. 65 del 29/11/2019, il quale è pubblicato sul sito dell'ente;

## 3 –Il programma delle attività di informazione e partecipazione

Il programma per la partecipazione delle varianti al Piano Operativo persegue l'obiettivo di dare ai cittadini e a tutti i soggetti interessati la possibilità di contribuire alla stesura delle varianti al Piano Operativo garantendo i principi di efficacia, trasparenza, inclusione e semplicità e si ispira ai seguenti principi:

- *Efficacia del processo*: significa seguire una performance democratica, in grado cioè di mettere in pratica principi democratici nei processi decisionali e tradurre gli obiettivi strategici in risultati positivi e tangibili per la comunità.
- *Trasparenza del processo*: significa fornire informazioni ai cittadini e rendere il percorso accessibile e cooperativo.
- *Inclusione*: significa coinvolgere quante più voci possibili di cittadini all'interno del processo, per garantirne equità, cercando di ottenere il più ampio numero di punti di vista e raggiungere i soggetti più deboli e restii alla partecipazione, quali ad esempio i nuovi cittadini e i giovani.
- *Semplicità* nel diffondere le informazioni in linguaggio accessibile a tutti e attivare un confronto ampio e costruttivo sugli elementi chiave che possono portare qualità e bellezza al disegno della città, nell'interesse pubblico e nel benessere dei cittadini.

#### **4 -L'Avviso Pubblico art.95 L.R. n.65/2014**

Si è proceduto a emanare un avviso pubblico per la presentazione di contributi e di manifestazioni di interesse utili alla Variante di Manutenzione al Piano Operativo ai sensi dell'art. 95 comma 8 della L.R. 65/2014. L'avviso, prot. 12278 del 20/06/2025 è stato pubblicato sul sito dell'ente e sull'albo pretorio per 30 giorni ed è stato inviato per via brevi a tutti i tecnici della zona al fine di assicurare la massima diffusione.

A seguito dell'adozione della variante di manutenzione al Piano Operativo, si procederà alla relativa pubblicazione sul BURT e sul sito dell'ente, verrà assegnato un termine di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni così come indicato nell'art. 34 della L.R. 65/2014.

#### **Il Garante**

dott.ssa Amelia Nardini  
*documento firmato digitalmente*